IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
LIVELLI I – IX

MODALITA' E TERMINI DI FRUIZIONE DELLE FERIE ANNUE

Il Presidente dell'OGS ha convocato con nota prot. 532/2006 dd. 07.02.2006 i rappresentanti delle OO.SS. di seguito precisate:

- CGIL SNUR
- FIR CISL
- UIL PA
- USI RDB-RICERCA
- UNIRI (ex ANPRI)

*****

Il giorno 13 febbraio 2006 alle ore 11.30 presso la sede dell'OGS, Borgo Grotta Gigante 42/C, Sgonico (Trieste) si è svolto l'incontro

tra

l'Amministrazione dell'OGS, rappresentata dal Presidente in carica, Prof. Iginio Marson e dal Direttore Generale dott. Tiziana Maier;

e

i rappresentanti delle OO.SS.

- CGIL SNUR
- FIR CISL
- UIL PA

A conclusione dell'incontro le parti hanno definito l'ipotesi di accordo integrativo sulle modalità e termini di fruizione delle ferie annue.

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
LIVELLI I – IX

MODALITA' E TERMINI DI FRUIZIONE DELLE FERIE ANNUE

Premesso

che l'art. 2109 c.a. stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuale retribuite non inferiore alle quattro settimane

che l'art. 6, commi 2,3,4 e 5 del CCNL dd. 13/2/02 comparto enti di ricerca, nel caso di settimana lavorativa di soli 5 giorni stabilisce in 28 le giornate annue di ferie e in 26 per i neoassunti e per i primi tre anni di servizio

che l'art. 6, comma 12, del CCNL del 13/2/02 comparto enti di ricerca prevede che le ferie non godute nel corso dell'anno d maturazione debbano essere fruite entro il 31 agosto dell'anno successivo

che l'art. 10 comma D.Lgs 04/8/03 e successiva modifica con D.Lgs n. 213 19/7/04 stabilisce che il periodo di ferie retribuite, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categoria dell'articolo 2 comma 2 (forze armate e di polizia, protezione civile, vigili del fuoco, strutture giudiziarie, penitenziarie e tutte quelle destinate con compiti di ordine e sicurezza pubblica), va goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione

che la circolare n. 8 del 3/3/05 del Ministero del lavoro, con particolare riferimento alla questione delle ferie, fornendo un'interpretazione autentica della normativa vigente, stabilisce che, un primo periodo di ferie, di almeno due settimane, deve fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione e che un secondo periodo di due settimane deve fruirsi, anche in modo frazionato, ma entro i 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvo ulteriori differimenti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Un terzo periodo superiore alle quattro settimane potrà essere fruito anche in maniera frazionata ma entro il termine stabilito dall'autonomia privata dal momento della maturazione

che il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro

tutto ciò premesso

Considerando che dalle norme sopra citate possono derivare dubbi o sovrapposizioni applicative e perciò ritenuta dalle parti la necessità di concordare una specifica disciplina nella fruizione delle ferie in attesa delle eventuali disposizioni a tale riguardo pattuite in sede di rinnovo contrattuale di comparto

tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali

si concorda quanto segue:

Art. 1

Durata delle ferie

Il dipendente ha diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità per prestazione di lavoro straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio. La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi e di 26 giorni lavorativi per i neoassunti.

Art. 2

Fruizione delle ferie

Le ferie vanno fruite di norma per due settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione; le ferie rimanenti entro il 31 agosto dell'anno successivo.

Le ferie dell'anno precedente non fruite entro il 31 agosto possono essere fruite, nel limite massimo di dieci giorni lavorativi, entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione

Art. 3

Disciplina transitoria per l'anno 2006

Le ferie maturate nel 2004 e non ancora godute vanno fruite, nel limite massimo di dieci giorni lavorativi inderogabilmente entro il 30 giugno 2006.

Le ferie maturate nel 2005 e non ancora godute vanno fruite entro il 31 agosto 2006. Dopo tale data si potrà fruire unicamente di massimo dieci giorni lavorativi di ferie 2005 da utilizzare entro il 30 giugno 2007.

Ogni 30 maggio l'ufficio Rilevazione Presenze provvederà ad un monitoraggio delle ferie non ancora godute, ed in caso di situazioni anomale si provvederà a trasmettere tempestiva comunicazione al Dirigente di riferimento affinché possano essere regolarmente rispettati i termini stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 4

Norma finale

Sono esclusi dalla presente normativa:

- I dipendenti assegnati al PNRA per quanto concerne la fruizione delle ferie aggiuntive attribuite nell'ambito del regolamento Antartide.
- I dipendenti interessati da un orario di lavoro multiperiodale.

---------- *** ----------

Per le OO.SS.:

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Per l'Amministrazione:

Il Presidente
Prof. Ignio Marson

Il Direttore Generale
Dott. Tiziana Maier